

Ord. Sindacale n° 05 / 2026

Addì, 31/07/2026

OGGETTO: Taglio vegetazione, siepi e rami ai margini delle strade, dei marciapiedi, di tutte le aree pubbliche e spazi ad uso pubblico.

RICHIAMATA la propria ordinanza n.8/2020 avente ad oggetto “abbattimento alberature insistenti sulla viabilità pubblica e ad uso pubblico”;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 46) dell’art. 3 del D. Lgs. n. 285/92 “Nuovo codice della strada” e seguenti (L. 177/2024), per sede stradale si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici eccezionali e non, che caratterizzano le condizioni climatiche della zona;

CONSIDERATO che l’utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un’ottima visibilità e nulla deve essere d’intralcio nel suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario o il locatario/affittuario, di terreni confinanti con le strade Comunali o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie, allo scopo di evitare che la vegetazione superi i limiti consentiti, e che codesto Ente intende mantenere il decoro pubblico e la pulizia delle pubbliche vie;

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità:

- per particolari condizioni climatiche anche in presenza di pioggia e/o neve che potrebbero ridurre maggiormente la visibilità ed esporre gli utenti a maggior rischio di incidente, con grave rischio per l’incolumità dei residenti e passanti e per la mobilità in genere,
- a seguito dei cambiamenti climatici in atto che influiscono anche sul nostro territorio con violenti temporali, copiose precipitazioni e forti venti;

DATO ATTO che:

- si rende necessario che tutte le strade urbane, extraurbane e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, siano mantenute in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità a persone e cose;
- in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;
- la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva nei terreni incolti può causare problemi sia di ordine igienico-sanitario per la presenza di fauna minore e insetti nocivi, sia di innesco e propagazione incendio;

RITENUTO pertanto:

- indifferibile ed urgente ordinare ai privati proprietari dei suoli di provvedere al taglio delle siepi e rami e delle piante e arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadono fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito;
- altresì necessario garantire l'applicazione e l'attuazione delle misure di sicurezza sopra indicate per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità anche in caso di inerzia dei privati, mediante l'esercizio di poteri sostitutivi del Comune, decorso il termine stabilito dalla presente Ordinanza, senza ulteriore avviso ai privati proprietari inadempienti con l'eventuale facoltà del recupero delle spese nei loro confronti, con segnalazione ove necessario all'Autorità competente;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale potrà intervenire, in via sostitutiva, alla realizzazione degli interventi di cui trattasi, per l'ipotesi di inadempienza dei privati, provvedendo tramite ditta affidataria, al taglio di alberi di qualsiasi altezza, specie e dimensione, che costituiscano potenziale pericolo per la circolazione stradale, fino ad una profondità di ml. 5,00 dal ciglio strada, con possibilità di successivo addebito delle relative spese sostenute a carico degli inadempienti;

DATO ATTO che il Comune di Cassano Spinola, in caso di inadempienza da parte dei privati, affiderà il compito di sgomberare il legname risultante dagli eventuali abbattimenti, dalle potature, così come le ramaglie e le frasche, alla ditta affidataria, che depositerà tutto il materiale in loco esternamente alla sede stradale, in modo che non siano di pericolo alcuno alla circolazione stradale;

VISTO e VISTI:

- gli artt. n. 5 comma 3 e 6 comma 4 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i., che prevedono per l'Ente proprietario delle strade la possibilità di emettere ordinanze per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;
- l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni";
- l'art. 29 del D. Lgs. 285/92 che prevede l'obbligo a carico dei proprietari confinanti con il fronte stradale, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono o limitano la visibilità della segnaletica;
- i contenuti della Sentenza n. 17601 del 07/05/2010 della Corte di Cassazione – Sez. Penale;
- gli artt. 892 e successivi del Codice Civile;
- le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15 e s.m.i.;
- l'art. 22 ed art.24 del Regolamento comunale di Polizia Rurale;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco ai sensi del combinato disposto dagli art. 50 e 54 del TUEL;

RITENUTO:

- necessario che tutti i proprietari frontisti stradali procedano a mantenere regolate siepi, alberature ed ogni altro tipo di vegetazione;
- di dover procedere all'adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche e non;
- che la propria competenza all'adozione del provvedimento, in forza dell'art. 54 comma 2 D. Lgs. 267/2000, trattandosi di atto finalizzato alla prevenzione ed eliminazione di pericolo alla pubblica incolumità;

EVIDENZIATO che la presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente ordinanza n.8/2020, analoga in materia;

RAVVISATA la necessità di procedere in merito;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI E CONDUTTORI, POSSESSORI, USUFRUTTUARI, CURATORI E DETENTORI A QUALUNQUE TITOLO DI IMMOBILI (terreni, edifici, ecc.) POSTI LUNGO TUTTE LE STRADE PUBBLICHE E AD USO PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, COMPRESI MARCIAPIEDI E PARCHEGGI, DI PROVVEDERE A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE ED ENTRO L'INIZIO DELLA STAGIONE INVERNALE, OSSIA ENTRO IL 21/12/2026, A PROPRIA CURA E SPESE a quanto di seguito specificato:

- a) alla messa in sicurezza di piante e rami di ogni alberatura insistente nel proprio terreno e/o giardino che si protendono oltre il confine stradale o che, per essiccamento o forte inclinazione, risultino pericolose per la circolazione stradale anche in previsione di eventi meteorologici intensi così da prevenire ed evitare ogni situazione di pericolo per la sicurezza e la circolazione dei veicoli e pedoni;
- b) taglio di tutti gli alberi posti ad una distanza inferiore a mt. 5 dalle strutture pubbliche sopra richiamate e comunque non inferiore all'altezza massima delle piante, che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericoloso per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni e che pregiudicano la pulizia ed il decoro;
- c) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata o del marciapiede, e/o limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
- d) rimozione immediata della sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.

AVVERTE che

1. le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite tra il 01/10/2026 e il 21/12/2026 usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate sulla sede stradale né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
2. è fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento;
3. l'Amministrazione Comunale, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite;
4. la violazione dei punti a), c), del presente provvedimento, fatte salve le eventuali ed ulteriori responsabilità civili e penali connesse agli eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi a causa della inottemperanza al presente provvedimento prodotti dalla caduta dei rami e/o degli alberi su indicati, è soggetta, ai sensi dell'art.29 comma 2, del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., alla sanzione amministrativa che attualmente ammonta da € 173,00 a € 694,00;
5. la violazione di cui al punto b) del presente provvedimento, fatte salve le eventuali ed ulteriori responsabilità civili e penali connesse agli eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi a causa della inottemperanza al presente provvedimento prodotti dalla caduta dei rami e/o degli alberi su indicati, è soggetta, ai sensi del combinato disposto art.50 e art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 267/2000, alla sanzione amministrativa che attualmente ammonta da € 25 a € 500, oltre, ove ne ricorra il caso, alla denuncia penale per inosservanza di un provvedimento dell'autorità (Art. 650 del Codice Penale);

6. in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

7. l'Amministrazione Comunale potrà intervenire, in via sostitutiva, alla realizzazione degli interventi di cui trattasi, per l'ipotesi di inadempienza dei privati, provvedendo tramite ditta affidataria, al taglio di alberi di qualsiasi altezza, specie e dimensione, che costituiscano potenziale pericolo per la circolazione stradale, fino ad una profondità di ml. 5,00 dal ciglio strada, con successivo addebito delle relative spese sostenute a carico degli inadempienti;

8. il Comune di Cassano Spinola, in caso di inadempienza da parte dei privati, potrà affidare a terzi il compito di sgombrare il legname risultante dagli eventuali abbattimenti, dalle potature, così come le ramaglie slarghi/spiazzi esterni alla strada stessa in modo che non siano di pericolo alcuno alla circolazione stradale;

DISPONE

Che per favorire e/o consentire le operazioni di taglio piante ed alberi pericolosi insistenti in talune aree, con particolare riferimento alla Strada Comunale per Stazzano, potranno essere concordati tempi e modi di esecuzione dei lavori disponendo, ove ne ricorra la necessità, temporanee interdizioni al traffico veicolare, al fine di rendere celeri gli interventi e non recare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

La massima pubblicità della presente Ordinanza mediante:

- pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune, nonché negli spazi online dell'Ente;

- affissione lungo le strade dei luoghi interessati di un avviso pubblico pubblicizzante i contenuti essenziali disposti nella presente;

la notifica dell'ordinanza ai proprietari, e ai soggetti che ne abbiano a qualunque titolo uso o godimento, dei terreni ricedenti nelle aree interessate, si intende eseguita mediante il compimento delle attività sopra elencate.

Incarica la Polizia Locale, i Carabinieri e i Carabinieri Forestali a vigilare affinché sia data esecuzione alla presente.

RICORDA

Che in base al generale principio della responsabilità del custode di bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale nonché l'obbligo generale di cautela ex art. 2051 del Codice Civile, che oltre al diretto interessato grava anche sull'Ente pubblico.

Che il materiale proveniente dal taglio di piante e alberi pericolosi, rami secchi, cespugli dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito a norma di legge.

Che il Responsabile del procedimento è il Geom. Bocca Marcello, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Cassano Spinola.

Che ai sensi dell'art 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Che a chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

IL SINDACO

F.to Ing. Alessandro Busseti